

TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 CPC

Ricorrente: il Prof. **GUADAGNO PIETRO** (C.F. GDGPTR48M28F839B), nato a Napoli il 28/08/1948, residente in Castiglione delle Stiviere (Mn), via Sinigaglia 100, assistito e rappresentato per delega a margine del presente atto dall'Avv. Marco Galli del foro di Mantova (C.F. GLLMRC68L27E897R – fax: 0376/94542 – PEC: marco.galli@mantova.pecavvocati.it) e con domicilio eletto presso il suo studio in Castiglione delle Stiviere, P.le Resistenza 12,

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – USR Lombardia – Ufficio Scolastico Regionale**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Pola 11
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – USR Lombardia – Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, via Cocastelli 15

Resistenti

nonché contro

- i **Docenti** iscritti nelle graduatorie della Provincia di Mantova ad esaurimento definitive del personale docente a.s. 2015-2016 pubblicate il 22/7/2015 – scuola di II grado – fascia 3 – A019 – discipline giuridiche ed economiche

Terzi Controinteressati



IN FATTO

- L'odierno ricorrente è abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche presso le scuole superiori di secondo grado classe di concorso A019.

Egli risulta iscritto nelle graduatorie della provincia di Mantova di classe concorso A019 fascia 3 fin dal 2004 e ad ogni bando ha provveduto a depositare regolare domanda di aggiornamento del punteggio e permanenza in graduatoria al fine di poter ambire alle immissioni in ruolo e alle nomine a tempo determinato.

Nel periodo di iscrizione, grazie alla posizione occupata in graduatoria (con elevato punteggio) egli ha sempre ottenuto cattedre o incarichi dal detto Usp di Mantova o direttamente dai dirigenti scolastici dei vari istituti della provincia (doc. certificazioni di servizio).

A partire dal 2008, a seguito di una sopraggiunta invalidità civile del 100% (doc. 1), il ricorrente ha ottenuto l'iscrizione al collocamento obbligatorio e la posizione di riservista, di cui tuttavia non ha mai usufruito per l'elevato punteggio.

- Nella graduatoria ad esaurimento personale docente aa.ss. 2014-2017, pubblicata in data 19/08/2014 (doc. 2), il Prof. Guadagno figurava regolarmente alla posizione n. 5 in forza del punteggio acquisito di 230. Punteggio grazie al quale aveva potuto regolarmente ottenere incarichi presso gli istituti della provincia (l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Francesco Gonzaga" di Castiglione delle Stiviere, in particolare). Nell'anno scolastico 2014/2015 egli ha prestato servizio per l'Istituto Superiore G. Falcone di Asola (doc. 3 – cedolini anno 2014/2015).

- In modo del tutto inatteso (ed inopinato, come si vedrà), con la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento personale docente a.s. 2015-16,



avvenuta il 22/07/2015, il Prof. Guadagno apprendeva la propria esclusione dalle graduatorie definitive (doc. 4).

Egli si attivava subito contestando motivatamente l'esclusione ed invitando l'Usp di Mantova all'immediato reinserimento del nominativo in graduatoria (doc. 5 del 23/7/2015).

Con nota del 28/7/2015 (doc. 6), l'Usp di Mantova respingeva le richieste del Prof. Guadagno affermando che il gestore del sistema informativo aveva in automatico operato *“la pulizia della Base Informativa della graduatoria, cancellando i nominativi dei docenti che non hanno più i requisiti previsti dal bando DM 235 dell'1 aprile 2014 art. 8, compresi “gli ultrasessantaseienni e 3 mesi, età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio”.*

- Orbene, per effetto di ciò l'odierno ricorrente, giunto all'età di 67 anni (li compirà il prossimo 28/8), si trova ingiustamente estromesso dal mondo della scuola di cui ha fatto parte a pieno titolo per anni.

Allo stato, i competenti uffici stanno provvedendo in queste settimane alle immissioni in ruolo, ed a brevissimo termine, come di consueto, verranno effettuate le nomine a tempo determinato (supplenze – nelle quali il ricorrente è forse il primo anche in considerazione del punteggio). Si allega, al riguardo, l'elenco delle sedi disponibili nella provincia di Mantova (doc. 7).

Il mancato accesso alla graduatoria con esclusione di contratto alcuno determinerà, oltre alla lesione patrimoniale, un irreparabile danno per la mancata acquisizione del punteggio annuale derivante dal servizio con impossibilità di eventuale progressione in graduatoria od ancor peggio superamento da parte di chi oggi occupa posizioni arretrate. Viene altresì evidentemente meno, in via definitiva, la possibilità di assunzione in ruolo.



- A ciò aggiungasi che il Prof. Guadagno non gode di introiti ulteriori rispetto a quelli derivantigli dall'attività di insegnamento e, non raggiungendo il minimo contributivo utile ai fini della maturazione della pensione, egli si trova in una sorta di "limbo" non potendo più insegnare e nemmeno godere di alcuna pensione.

IN DIRITTO

La cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento patita dal Prof. Guadagno con conseguente collocazione a riposo è assolutamente ingiustificata ed illegittima. Al pari della motivazione addotta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella nota del 28/7/2015 (cfr. doc. 6) in risposta al reclamo dallo stesso proposto.

Riferisce il detto Ufficio che la cancellazione dei docenti che non hanno più i requisiti previsti dal bando di cui al DM 235/2014 art. 8 – ivi inclusi gli ultra sessantaseienni e 3 mesi, età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio – è dovuta ad una operazione di "pulizia" della Base Informativa della graduatoria effettuata in automatico dal Sistema.

Orbene, detto solo per inciso che è inquietante che siano dei "cervelloni automatizzati" a decidere le sorti delle persone ed offensivo che l'espulsione dal mondo del lavoro di un soggetto venga denominata "pulizia", tale automatica operazione è stata recepita in modo del tutto acritico, avulso dalla concreta realtà, comunque illegittimo, dall'Ufficio.

In nessun conto è stata tenuta la particolare posizione in cui versa l'odierno ricorrente.

Basti solo pensare che egli ha raggiunto i 66 anni e tre mesi di età nel mese di dicembre 2014, allorquando usufruiva di un contratto di lavoro presso l'Istituto



Superiore G. Falcone di Asola e che nello scorso mese di luglio ha regolarmente svolto scrutinio ed esami di stato (docc. 8 e 9).

- Il Prof. Guadagno **non** è mai stato titolare di un contratto a tempo indeterminato.

Giova a questo punto un breve excursus normativo sulla questione.

Il collocamento a riposo previsto dal DPR 351/1998 (art. 1 – cessazione dal servizio) non si riferiva in generale ai docenti, bensì esclusivamente ai titolari di contratto a tempo indeterminato e di conseguenza immessi regolarmente in ruolo.

Il concetto è stato chiarito e specificato direttamente dal Consiglio di Stato, con la sentenza 764/11, a mente della quale *“il collocamento a riposo a sessantacinque anni non è previsto per i dipendenti non di ruolo, come si ricava dalla considerazione che l’art. 1, comma 1 DPR 28 aprile 1998 n. 351 si riferisce al collocamento a riposo per limite di età del personale del comparto scuola con rapporto a tempo indeterminato, mentre la situazione dei dipendenti non di ruolo deve ritenersi ancora disciplinata dalla L. 19 marzo 1955 n. 160 e precisamente dal’art. 24”*.

La norma richiamata dal Consiglio di Stato in sentenza era stata dal MIUR considerata come abrogata da un DPR del 1974, quando in realtà così non era, come chiarito dagli stessi giudicanti.

Il personale precario doveva soggiacere al citato art. 24 che prevedeva il collocamento a riposo a 70 anni.

Tale orientamento è stato più volte reiterato anche dal Tar Lazio, con sentenza, tra le tante, n. 12541/2006.

L’applicazione di una normativa diversa e “di favore” per il personale non di ruolo è sempre stata giustificata dalla posizione deteriore in cui il medesimo versa, in



relazione alla quale la Corte Costituzionale, con ordinanza 116 del 26 gennaio 1988, ha sostenuto l'applicabilità del DPR 417 del 1974 sul limite di età solo al personale di ruolo, poiché la norma non è compatibile con lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, considerando ragionevole un sistema teso a compensare la discontinuità e la instabilità del rapporto proprio degli insegnanti "precari".

Il sistema sopra delineato è rimasto immutato sino al 2010, fino alle abrogazioni apportate dal D.L. 212/2010.

Purtuttavia, anche con i successivi interventi legislativi apportati in primis dalla riforma c.d. "Fornero", i meccanismi di "favore" a beneficio del personale docente non di ruolo sono rimasti. Ed infatti, il D.L. 201/2011 (regolarmente convertito nella L. 214/2011), al comma 7, dopo aver dettato le indicazioni sull'età pensionabile, chiarisce che non è possibile andare in pensione automaticamente a 66 anni, ma che, per fruire dei benefici di tale diritto, occorre possedere altri requisiti:

"il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335...Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni..."

Dal che consegue indubitabilmente e logicamente che l'età di collocamento a riposo d'ufficio non possa ledere il diritto garantito al lavoro ed al raggiungimento del minimo pensionabile.



- Il Prof. Guadagno, nel corso della sua vita lavorativa, non ha maturato l'anzianità contributiva minima di 20 anni.

Come da certificazioni che si producono (doc. 10), la sua anzianità contributiva è di circa 17 anni.

Recita, sul tema, ed in particolare sull'istituto del "trattenimento in servizio", la recente circolare n. 2/2015 emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (doc. 11):

al punto 2.3 **Le ipotesi di prosecuzione del rapporto. 2.3.1 Il mancato raggiungimento del minimo contributivo.**

"In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge.

Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con i dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita) ... Se ... anche considerando tutti i periodi contributivi (neppure unificando più posizioni, od accedendo all'istituto della totalizzazione o del cumulo contributivo, entrambi gratuiti), il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia previsto dall'art. 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del



*2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita – **70 anni e sette mesi a partire dal 1/1/2016**) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima".*

Orbene, pare agevole arguire che la posizione del Prof. Guadagno, che col prossimo 28/8/2015 compirà 67 anni ed ha un'anzianità contributiva di 17 anni (ivi incluso il riscatto della laurea in corso di effettuazione attraverso pagamento rateale), rientri perfettamente nelle previsioni chiare, precise e concordanti diramate con la circolare ministeriale sopra menzionata (previsioni che peraltro si inseriscono nel solco di "favore" tracciato anche da circolari precedenti, sulla scorta delle ripetute pronunce della Corte Costituzionale in materia). E non va dimenticato che, grazie all'elevato punteggio maturato, egli avrebbe certamente ottenuto incarichi per gli anni a venire. Si ribadisce dunque che egli aveva ed ha pieno titolo ad essere trattenuto – ed a questo punto, richiamato – in servizio.

- Per scrupolo difensivo, si evidenzia altresì che il Prof. Guadagno, in aggiunta a quanto sopra, è invalido al 100% (come da certificazione allegata al doc. 1) e vanta quindi diritto all'assunzione obbligatoria rientrando nell'ambito delle categorie protette (riservisti) ex L. n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni. Anche tale aspetto si ritiene dovesse essere considerato dalla P.A. nella valutazione della posizione del ricorrente.

- Infine, solo un breve cenno all'individuazione della giurisdizione e competenza del Giudice Ordinario in luogo di quello Amministrativo.



Con sentenza n. 11/2011, il Consiglio di Stato – in sede di Adunanza Plenaria, facendo seguito numerose pronunce di pari segno, ha definitivamente sancito la diversità delle graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità delle prime avanti il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Sulla sussistenza dei presupposti cautelari

Il fumus boni iuris

Delineata e documentata la particolare posizione del ricorrente ed esaminato il contesto normativo in cui la stessa si colloca, nessun dubbio che il Prof. Guadagno abbia pieno titolo alla permanenza in graduatoria ed al trattenimento in servizio.

Il periculum in mora

Come da comunicazione del Miur che si allega (doc. 11), il Prof. Guadagno avrebbe dovuto partecipare al piano straordinario delle assunzioni in ruolo dei docenti per l'a.s. 2015/2016 presentando apposita domanda entro lo scorso 28 luglio.

L'esclusione – illegittima, per quanto esposto – dalle graduatorie glielo ha impedito. Egli quindi si trova escluso da qualsivoglia possibilità di convocazione, sia essa per un contratto di durata annuale che per l'immissione in ruolo.

Il danno che ne consegue è duplice: da un lato investe la mancanza di introito stipendiale mensile (l'unico di cui gode il ricorrente); dall'altro l'impossibilità di fruire di ulteriore periodo contributivo, con inevitabile (il che è ancor più grave) impedimento di maturazione di alcun diritto alla pensione.

Altro danno, per così dire, “collaterale”, consiste nella mancata assegnazione di ulteriore punteggio in graduatoria, col rischio di superamento ad opera di docenti che si trovavano in posizioni più arretrate.



Ed con tutto ciò non può essere dimenticata la situazione i cui versa il ricorrente, il quale in considerazione dell'età e della invalidità da cui è afflitto si trova nella pressoché certa impossibilità di reperire altra attività lavorativa, che gli consenta sostentamento e conseguimento della pensione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Prof. **GUADAGNO PIETRO**, come sopra assistito e rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. 235 del 01/04/2015, art. 8, nella parte in cui ha determinato (per il tramite della censurata operazione di “pulizia” operata dal Sistema Informatico) la cancellazione del Prof. Guadagno Pietro dalla graduatoria ad esaurimento provinciale – ambito territoriale della Provincia di Mantova – valida per il triennio 2014-2017 per la classe di concorso A019 fascia 3 – discipline giuridiche ed economiche, e di ogni altro atto amministrativo e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente in danno del ricorrente, voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti idonei e necessari all'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie predette nella posizione ad egli spettante per diritto e punteggio acquisito. Con riammissione del medesimo, altresì, alle fasi della procedura finalizzata alle assunzioni in ruolo a.s. 2015/2016.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.



* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cpc, il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di celerità.

Nel caso in esame, il ricorso ha ad oggetto il reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento provinciale – ambito territoriale della Provincia di Mantova – valida per il triennio 2014-2017 per la classe di concorso A019 fascia 3 – discipline giuridiche ed economiche, dalla quale è stato (illegittimamente, si ritiene) escluso.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli iscritti alla graduatoria medesima, potenziali controinteressati, il ricorso deve essere notificato anche agli stessi.

Vi sono però oggettive difficoltà nel reperire tutti i loro nominativi, ed ancor più i loro recapiti.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che a serio rischio di risultare incompleta (per le difficoltà esposte), comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi del procedimento, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica ai potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione di competenza, USR Lombardia – Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova: www.mantova.istruzione.lombardia.it, o altro meglio individuato.



Preme sul punto rilevare che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, non appaia idonea allo scopo – come chiarito dal Consiglio di Stato 16/02/1990 n. 106 – non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della provincia o della G.U.

Ed al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito dai docenti iscritti e non alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale dei vari provvedimenti, ivi incluso quello qui oggetto di contestazione.

Per quanto esposto, la scrivente difesa

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso;

- quanto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- quanto ai controinteressati, mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione di competenza, USR Lombardia – Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova, con sede in Mantova via Cocastelli 15: www.mantova.istruzione.lombardia.it, o altro meglio individuato.

* * * * *

In via istruttoria, con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, si allegano:



- 1) certificazione invalidità civile del 100%;
- 2) graduatoria ad esaurimento personale docente aa.ss. 2014-2017, pubblicata in data 19/08/2014;
- 3) cedolini anno 2014/2015
- 4) graduatorie ad esaurimento personale docente a.s. 2015-16, pubblicata il 22/07/2015;
- 5) reclamo del Prof. Guadagno del 23/7/2015;
- 6) nota Usp di Mantova del 28/7/2015;
- 7) elenco delle sedi disponibili nella provincia di Mantova
- 8) certificazione Inps – Inpdap anzianità contributiva del ricorrente;
- 9) contratto a tempo determinato per scrutinio finale del luglio 2015;
- 10) nomina a commissario per esame di stato del luglio 2015;
- 11) Circolare 2/15 del Ministro Madia;
- 12) comunicazione Miur sulla partecipazione al piano straordinario assunzioni a.s. 2015-16.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del DPR 30/5/2002 n. 115 e succ.ve modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

Mantova, lì 18/8/2015

Avv. Marco Galli



AVV. MARCO GALLI
Piazzale Resistenza 12
46043 – Castiglione delle Stiv. (Mn)
tel. 0376/636420 – fax 0376/945421
e-mail: avv.marco@gallistudiolegale.it

